

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 952

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(AMATO)

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(CRISTOFORI)

e dal Ministro dell'interno
(MANCINO)

di concerto con il Ministro del tesoro
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1993

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree
napoletana e palermitana

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento viene disposta la prosecuzione degli interventi statali nel 1993 per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di lavori di manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Per l'area napoletana sono destinati 100 miliardi di lire, da ripartirsi tra il comune e la provincia sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate, per i contributi che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare a cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili (cooperative di ex detenuti, di disoccupati organizzati e di monumentalisti).

Tali interventi sono stati avviati per la prima volta con il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinati con il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, che ha sottoposto tali cooperative a gestione commissariale ed al controllo di collegi sindacali.

Le modalità di erogazione delle somme a favore dei due enti locali sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, ai

sensi dell'articolo 10, comma 1, del cennato decreto-legge n. 366 del 1987.

Al comune di Palermo sono destinati 50 miliardi di lire, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti, ai quali provvede il comune sotto la direzione dei propri uffici tecnici.

Questo tipo di intervento è stato avviato per la prima volta con il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, che ha previsto la possibilità per il comune di Palermo di far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione di lavoratori sino ad un massimo di mille unità, poi elevate a duemila con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987).

Al fine di garantire la piena ed efficace realizzazione dei lavori ed il corretto impiego dei lavoratori di tali cooperative, il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno una relazione sulle opere eseguite. In tal modo i Ministri stessi potranno valutare, sia in termini di occupazione che in termini di opere realizzate, gli effetti dell'impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

La norma sulla prosecuzione degli interventi statali in favore delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo è finalizzata a consentire per il 1993 l'ulteriore concorso dello Stato nella spesa relativa. Trattasi della esecuzione dei lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalla provincia e dal comune di Napoli e da affidare a cooperative di produzione e lavoro, nonché dell'esecuzione da parte del comune di Palermo dei lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città.

Il previsto importo dei lavori da realizzare garantirà il mantenimento del volume occupazionale sia nell'area napoletana che in quella palermitana già avviato con i precedenti provvedimenti. La spesa, stabilita in lire 100 miliardi per Napoli ed in lire 50 miliardi per Palermo, costituisce il limite massimo del concorso statale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e lire 50 miliardi per l'anno 1993. La regione Campania e la Regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere rispettivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'interno una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare per le finalità di cui alla presente legge le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, ed al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.